



- **Articolo 97, comma 2, Cost.**

*I pubblici uffici sono organizzati secondo **disposizioni di legge**, in modo che siano assicurati il **buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione**.*

- **Art. 15 – TFUE 1.** *Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.*

- **3.** *Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. **Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma.** La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative. Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma.*



- **Art. 41 - Carta di Nizza**

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

- **Art. 42 - Carta di Nizza**

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.



Art. 1 - Legge 7 Agosto 1990 n. 241

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.



Trasparenza amministrativa: fonti normative di maggiore rilevanza



Trasparenza e fonti normative di maggiore rilevanza

- **Decreto Legislativo n. 33/2013** (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*)
- **Art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012** (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);
- **Decreto Legislativo n. 97/2016** (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);
- **Art. 29 - D. Lgs. 50/2016** (*Codice dei Contratti Pubblici*);
- **Artt. 1, 20 e 28 – D. Lgs. 36/2023** (*Nuovo Codice dei Contratti Pubblici*).



Trasparenza amministrativa: la sua funzione



- *La trasparenza, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, viene definita come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di **tutelare i diritti dei cittadini**, promuovere la **partecipazione** degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di **controllo** sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*
- *Inoltre si precisa che “la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il **principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione**. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.”*



- **Principio di pubblicità e principio di trasparenza: concetti analoghi?**
- *La **pubblicità** fa riferimento al dovere dell'Amministrazione di comunicare ai soggetti amministrati notizie, dati e atti la cui pubblicazione è prevista obbligatoriamente dalla legge.*
- *La **trasparenza** ha un contenuto più ampio poiché attiene ad ogni aspetto dell'attività e dell'organizzazione amministrativa ed è da intendersi quale piena intellegibilità e totale accessibilità rispetto all'azione pubblica al fine di consentire delle forme diffuse di controllo sociale così da stimolare una azione pubblica virtuosa in un contesto in cui manca il fattore competitivo della concorrenza e dove vi è un elevato rischio di corruzione.*



- **Sono concetti giuridici cogenti? Che tutele appronta l'ordinamento?**



La normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi



- Il principale strumento di reazione rispetto ad una violazione della pubblicità e della trasparenza è rappresentato dall'accesso ai documenti amministrativi. Quest'ultimo è, inoltre, un indispensabile strumento civico che può essere esercitato per soddisfare il bisogno di conoscenza.
- **Art. 22 comma 1 lett. D - Legge 7 Agosto 1990 n. 241**
[...] Per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; [...]



Regimi di accesso ordinari:

1. Accesso documentale *ex artt. 22 e ss. della Legge 241/90*;
2. Accesso civico semplice *ex art. 5 D. Lgs. 33/2013*;
3. Accesso civico generalizzato (c.d. accesso FOIA) *ex art. 5 D. Lgs. 33/2013*.

Regimi di accesso in tutto o in parte speciali:

1. Accesso Enti Locali;
2. Accesso in materia ambientale;
3. Accesso atti Autorità Amministrative Indipendenti;
4. Accesso in materia di appalti pubblici;
5. *Etc.*



La normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi



- **Accesso documentale ex artt. 22 e ss. Legge 241/90: endoprocedimentale ed esoprocedimentale**
- **Obbligo di motivazione**
- **Art. 22 comma 1 lett. B - Legge 7 Agosto 1990 n. 241 - [...] si intendono per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.**
- **Dibattuta qualificazione giuridica del diritto di accesso documentale**
- **Diritto soggettivo:** a seguito della novella legislativa introdotta dalle leggi nn. 11 e 80 del 2005, il diritto d'accesso sembra assumere consistenza di diritto soggettivo, laddove, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della modificata legge 241/1990, si qualifica lo stesso come inerente *"ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"*. La "tesi del diritto soggettivo" risulterebbe inoltre corroborata dalla riconduzione del giudizio in tema di accesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, Attraverso, poi, la previsione di un termine decadenziale, non emerge una scelta legislativa in ordine alla natura giuridica del diritto d'accesso, ma un criterio discrezionalmente scelto al fine di risolvere un conflitto tra posizioni giuridiche configgenti.
- **interesse legittimo:** collegamento della posizione del privato con l'interesse pubblico e facendo leva sulla struttura impugnatoria del giudizio.
- **situazione strumentale, volta ad** offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale finalizzati in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi).



Accesso documentale ex artt. 22 e ss. Legge 241/90

Sistema di tutela di concomitanti e prevalenti interessi pubblici nonché della riservatezza dei controinteressati



Art. 24 comma - Legge 7 Agosto 1990 n. 241

[...] Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni; [...] Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.



La normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi



Accesso civico semplice ex art. 5 D. Lgs. 33/2013

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. [...]



Ambito applicativo ristretto



Prevalente connotazione rimediale



La normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi



Accesso civico generalizzato ex art. 5 - Comma 2- D. Lgs. 33/2013
(Riforma D. Lgs. 97/2016)

[...] 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

- L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. 4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. [...]*



Accesso civico generalizzato ex art. 5 - Comma 2- D. Lgs. 33/2013 (Riforma D. Lgs. 97/2016)

Nessuna legittimazione specifica

Nessun onere motivazionale



Il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere

Art. 5 Bis - D. Lgs. 33/2013

Sistema di tutela di concomitanti e prevalenti interessi pubblici nonchè della riservatezza dei controinteressati: il concetto di pregiudizio concreto ed il bilanciamento di interessi che deve operare la P.A.



La normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi



Accesso civico generalizzato ex art. 5 - Comma 2- D. Lgs. 33/2013 (Riforma D. Lgs. 97/2016)

Cons. Stato, Sez. Cons., parere 24 febbraio 2016, n. 515

- *La trasparenza si pone, allora, non solo come forma di prevenzione dei fenomeni corruttivi, ma come strumento ordinario e primario di riavvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione, destinata sempre più ad assumere i contorni di una 'casa di vetro', nell'ambito di una visione più ampia dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, che non può prescindere dalla partecipazione ai pubblici poteri. In sostanza, la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa.*



T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 07/02/2022, n. 276

In considerazione del fatto che, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, d.l. 44/2021, conv. in l. 76/2021, la vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Regioni, gli operatori che svolgono attività di interesse sanitario nell'ambito di un'ATS, in qualità di destinatari dell'obbligo vaccinale imposto agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, vantano un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti che contengono le indicazioni fornite a livello regionale per l'attuazione del piano vaccinale, di cui l'ATS è destinataria e detentrica. Pertanto, deve riconoscersi il diritto dei predetti operatori ad accedere:

- (i) alle indicazioni regionali relative alla somministrazione della vaccinazione;
- (ii) alle linee guida e ai documenti contenenti gli elementi che dispensano dall'obbligo vaccinale;
- (iii) al modulo integrale per la raccolta del consenso informato alla somministrazione del vaccino;
- (iv) ai foglietti illustrativi dei vaccini, la cui somministrazione è stata autorizzata per l'attuazione del piano vaccinale.

Fonte: Rass. dir. farmaceutico 2022, 6, 1369



La normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi



Tar Milano Sezione I sentenza n. 276/2022

Le ricorrenti, nella qualità di destinatarie dell'obbligo vaccinale imposto agli esercenti le professioni sanitarie ed agli operatori di interesse sanitario, vantano dunque un interesse diretto concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti che contengono le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia per l'attuazione del piano vaccinale, di cui l'ATS è destinataria e detentrica.

Deve dunque riconoscersi il diritto delle ricorrenti ad accedere:

- a) alle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia in relazione alla somministrazione della vaccinazione, in quanto, incidendo sulle modalità di somministrazione dei vaccini, assurgono a parametri di riferimento per la formazione del consenso informato al trattamento sanitario;
- b) alle linee guida e ai documenti contenenti gli elementi che dispensano dall'obbligo vaccinale, verosimilmente detenuti dall'organo preposto all'organizzazione dei centri vaccinali, in quanto la previa conoscenza delle specifiche condizioni cliniche in essi individuate è utile alle ricorrenti per l'eventuale predisposizione della documentazione attestante la loro sussistenza;



Tar Milano Sezione I sentenza n. 276/2022

- c) al modulo integrale per la raccolta del consenso informato alla somministrazione del vaccino;
- d) ai foglietti illustrativi dei vaccini, la cui somministrazione è stata autorizzata per l'attuazione del piano vaccinale.

(...) in attuazione del rapporto di buona fede procedimentale, il Collegio ritiene che l'ATS possa altrettanto agevolmente indicare alle ricorrenti i riferimenti ipertestuali per accedere al modulo integrale per la raccolta del consenso informato alla somministrazione del vaccino ed ai foglietti illustrativi dei vaccini autorizzati per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2.

7. In definitiva, il ricorso deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto, deve essere annullato il silenzio rigetto formatosi sulle istanze delle ricorrenti, le quali hanno diritto ad accedere al documento contenente le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia all'ATS, in relazione alla somministrazione della vaccinazione (...).



Tar Milano Sezione I sentenza n. 276/2022

In attuazione del dovere di buona fede procedimentale, l'ATS dovrà altresì rendere accessibili alle ricorrenti il modulo integrale per la raccolta del consenso informato alla somministrazione del vaccino ed i foglietti illustrativi dei vaccini autorizzati per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2, anche mediante l'indicazione degli indirizzi dei siti istituzionali sui quali sono pubblicati.

L'ATS dovrà pertanto trasmettere alle ricorrenti, entro il termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione, ove anteriore, i documenti sopra indicati, anche per via telematica, come dalle stesse espressamente richiesto, e mediante l'indicazione dei riferimenti ipertestuali dei siti istituzionali sui quali i documenti risultano pubblicati.



Giurisprudenza di interesse regionale: una pronuncia relativa ad una forma di accesso «speciale»

Consiglio di Stato, Sez. V, 2/3/2018 n. 1298 - Massima

- Il diritto all'accesso ai documenti spettante al consigliere regionale, anche nell'ipotesi di atti riservati, soggiace a limitazioni solo nel caso in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa.
- La giurisprudenza in tema di diritto di accesso ai documenti da parte dei consiglieri comunali e provinciali, e, per estensione, anche regionali, ne ha ravvisato il limite proprio nell'ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull'attività dell'amministrazione. L'accesso, in altri termini, deve avvenire in modo da comportare il minore aggravio possibile per gli uffici comunali, e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche o meramente emulative.
- L'accesso ai documenti esercitato dai consiglieri comunali e provinciali, e, per estensione, anche regionali, espressione delle loro prerogative di controllo democratico, non incontra alcuna limitazione in relazione all'eventuale natura riservata degli atti, stante anche il vincolo del segreto d'ufficio che lo astringe.



Giurisprudenza di interesse regionale: una pronuncia relativa ad una forma di accesso «speciale»

Inoltre, tale accesso non deve essere motivato, atteso che, diversamente, sarebbe consentito un controllo da parte degli uffici dell'Amministrazione sull'esercizio delle funzioni del consigliere. La locuzione aggettivale "utile", contenuta nell'art. 43 del t.u.e.l., non vale ad escludere il carattere incondizionato del diritto (soggettivo pubblico) di accesso del consigliere, ma piuttosto comporta l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato "utile" per l'esercizio delle funzioni.

Ritiene il Collegio che non sia postulabile una preclusione nell'utilizzazione dei differenti rimedi previsti dall'ordinamento avverso dinieghi all'istanza di accesso, proposta seguendo differenti discipline sostanziali e procedurali.

Si intende osservare che, in presenza di un'istanza ostensiva proposta da un consigliere regionale alla stregua della speciale disciplina regionale (statutaria e regolamentare), espressione del diritto di informazione connessa all'esercizio del mandato, non appare ragionevole, in assenza di un sicuro fondamento di diritto positivo, impedire l'esperibilità del rimedio della richiesta di riesame al difensore civico ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, comportante un differimento della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 116 Cod. proc. amm.



Giurisprudenza di interesse regionale: una pronuncia relativa ad una forma di accesso «speciale»

- L'appello nel merito è fondato, e va pertanto accolto.

L'oggetto dell'istanza di accesso riguarda i nominativi dei consiglieri regionali che hanno esercitato l'opzione per l'assegno di fine mandato; si tratta dunque di istanze detenute dall'Amministrazione, contenenti informazioni di cui difficilmente può sostenersi che siano del tutto prive di rilievo dal punto di vista del mandato consiliare.

L'art. 109 del regolamento consiliare pone un limite al diritto all'informazione dei consiglieri regionali solamente con riguardo al procedimento di gara per l'affidamento di un contratto di appalto, consentendo in tale caso il differimento dell'accesso; l'art. 39 dello statuto regionale, precisato che i consiglieri sono tenuti al segreto, dispone, in via generale, facendo poi rinvio al regolamento, che il diritto di accesso sia esercitato in conformità ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, nel rispetto del buon andamento degli uffici.



Giurisprudenza di interesse regionale: una pronuncia relativa ad una forma di accesso «speciale»

- La previsione statutaria, a parte il rinvio al regolamento, contiene una regola di cui non è agevole la percezione della dimensione applicativa, in quanto evoca due principi informatori dell'azione amministrativa, che attengono alla non arbitrarietà (ragionevolezza) ed alla adeguatezza/mitezza (proporzionalità) della decisione, non omogenei con il principio di trasparenza, sia sotto il profilo concettuale, che funzionale. (l'interesse esercitato da un consigliere regionale con la domanda di accesso ai documenti non è l'interesse pubblico di cui è attributaria l'Amministrazione, e che è oggetto della ponderazione degli interessi nella quale si traduce la discrezionalità amministrativa). Sembra allora corretto affermare che il richiamo ai principi di proporzionalità e ragionevolezza sia atecnico, e valga a porre in evidenza che il diritto all'informazione del consigliere regionale incontra il limite contenutistico del rispetto del buon andamento degli uffici pubblici, inteso in una dimensione che attiene insieme all'organizzazione ed all'attività, e dunque guarda all'economicità ed efficienza, che non possono essere frustrate da richieste dispersive od impicanti attività eccessiva.



Giurisprudenza di interesse regionale: una pronuncia relativa ad una forma di accesso «speciale»

Si tratta, del resto, di una soluzione ermeneutica conforme all'indirizzo giurisprudenziale formatosi sull'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u.e.l.), che, in tema di accesso ai documenti da parte dei consiglieri comunali e provinciali, ne ha ravvisato il limite proprio nell'ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa.

L'accesso, in altri termini, deve avvenire in modo da comportare il minore aggravio possibile per gli uffici comunali, e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche o meramente emulative.

Tale situazione non ricorre nel caso di specie, essendo del tutto ordinaria l'attività dell'Amministrazione ai fini dell'ostensione della documentazione richiesta.



Giurisprudenza di interesse regionale: una pronuncia relativa ad una forma di accesso «speciale»

Né può obiettarsi che l'istanza ostensiva incida su dati personali, atteso che è questo un limite opponibile all'accesso esercitato a tutela di posizioni soggettive individuali, ma non anche allo scopo di consentire il proficuo esercizio del mandato democratico di proposta, verifica e controllo da parte dei componenti delle assemblee elettive.

La giurisprudenza in argomento, come si è prima ricordato, si è formata sull'art. 43 del t.u.e.l. che concerne i diritti dei consiglieri comunali e provinciali, ma il cui fondamento di razionalità è perfettamente estensibile anche ai consiglieri regionali, cui sono dedicate norme statutarie e regolamentari regionali, talora caratterizzate da un minore tasso di sistematicità.

L'art. 43, comma 3, chiarisce che i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, “utili all'espletamento del loro mandato”.



Giurisprudenza di interesse regionale: una pronuncia relativa ad una forma di accesso «speciale»

Ciò significa che l'accesso ai documenti esercitato dai consiglieri comunali e provinciali, e, per estensione, anche regionali, espressione delle loro prerogative di controllo democratico, non incontra alcuna limitazione in relazione all'eventuale natura riservata degli atti, stante anche il vincolo del segreto d'ufficio che lo astringe. Inoltre tale accesso non deve essere motivato, atteso che, diversamente, sarebbe consentito un controllo da parte degli uffici dell'Amministrazione sull'esercizio delle funzioni del consigliere. La locuzione aggettivale "**utile**", contenuta nell'art. 43 del T.U.E.L., non vale ad escludere il carattere incondizionato del diritto (soggettivo pubblico) di accesso del consigliere, ma piuttosto comporta l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato "utile" per l'esercizio delle funzioni.